

## ALLEGATO G – SANZIONI REACH E CLP

In maniera sintetica e sottoforma tabella sinottica si riportano le possibili sanzioni, per gli adempimenti REACH e CLP, sottolineando in particolare le sanzioni per l'utilizzatore a valle. Si ricorda infatti, che la SDS deve essere attentamente valutata anche dall'utilizzatore a valle, per verificare i vari adempimenti previsti dalla normativa delle sostanze chimiche. Dal punto di vista Seveso, è fondamentale verificare la correttezza della classificazione riportata nella Scheda Dati di Sicurezza.

	Sanzioni che possono essere applicate <u>anche</u> agli utilizzatori a valle in caso di mancata verifica dei dati contenuti nelle SDS e degli adempimenti REACH e CLP		Le altre tipologie
--	---	--	--------------------

Rif. CLP	Riferimento D.Lgs. 186/11	Ambito di applicazione	Soggetti obbligati	Motivazione	Sanzione pecuniaria (€)
art.4,11	Art. 3, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Classificazione, etichettatura e imballaggio	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, fornitore	Mancata, errata o difforme classificazione, etichettatura e imballaggio da parte dei soggetti responsabili	15.000-90.000
art. 61,p.3	Art. 3, c. 8	Classificazione, etichettatura e imballaggio	Fornitore	Dal 1° dicembre 2010 al 1°giugno 2015 mancata classificazione delle sostanze da parte del fornitore in conformità, oltre che del regolamento CLP, della direttiva 67/548/CE	10.000-60.000
art.5,6	Art. 4, c. 1	Informazioni su sostanze e miscele	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle	Mancata identificazione e valutazione delle informazioni sulle sostanze e sulle miscele da parte di importatori, utilizzatore a valle, fabbricante	10.000-60.000
art.8,p.2	Art. 4, c. 2	Informazioni su sostanze e miscele	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o soggetto che immette sul mercato	Mancata o errata esecuzione delle prove per determinare i pericoli fisici	15.000-90.000
art.8,p.3	Art. 4, c. 3	Informazioni su sostanze e miscele	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle	Affidamento dell'esecuzione delle prove a laboratori senza pertinente sistema di qualità (sanzionabile dal 1/1/2014)	5.000-30.000
art.49,p1-2	Art. 4, c. 4	Informazioni su sostanze e miscele	Fornitore, soggetto che immette sul mercato, soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore	Mancata messa a disposizione o conservazione delle informazioni su una sostanza e miscela	3.000-18.000

Rif. CLP	Riferimento D.Lgs. 186/11	Ambito di applicazione	Soggetti obbligati	Motivazione	Sanzione pecuniaria (€)
art.7,p.1	Art. 5, c. 1	Sperimentazioni sugli animali e sull'uomo	Tutti	Effettuazione di prove su animali	10.000-60.000
art.7,p.2	Art. 5, c. 2	Sperimentazioni sugli animali e sull'uomo	Tutti	Effettuazione di prove su primati non umani	15.000-90.000
art.7,p.3	Art. 5, c. 3	Sperimentazioni sugli animali e sull'uomo	Tutti	Effettuazione di prove su esseri umani	Arresto fino a 3 mesi oppure Ammenda 40.000-150.000
art.10 p.1	Art. 6, c. 1	Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle	Mancato rispetto dei limiti di concentrazione	15.000-90.000
art.10, p.2,p.4	Art. 6, c. 2	Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle	Mancato rispetto del fattore M	10.000-60.000
art.10,p.4, art.12	Art. 6, c. 3, 4	Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M	Tutti	Mancato rispetto o definizione del fattore M	10.000-60.000
art.15, p.1-p.2	Art. 6, c. 5	Revisione della classificazione, limiti di concentrazione, fattore M	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle	Mancata revisione o revisione non corretta della classificazione delle sostanze o miscele	15.000-90.000
art.17,p.1	Art. 7, c. 1	Etichettatura	Fornitore	Mancata o errata etichettatura	5.000-30.000
art.17,p.2	Art. 7, c. 2	Etichettatura	Fornitore	Etichetta non in lingua italiana per prodotti immessi nel mercato nazionale	3.000-18.000
art.24	Art. 7, c. 3	Etichettatura	Fabbricante, importatore e utilizzatore a valle	Uso di una denominazione chimica alternativa non autorizzata	5.000-30.000
art.24, p.7	Art. 7, c. 4	Etichettatura	Fornitore	Uso di una denominazione chimica alternativa non più conforme alla classificazione di una sostanza	5.000-30.000
All.I 1.5.1-1.5.2	Art. 7, c. 5	Etichettatura	Fornitore	Uso di etichettatura non conforme ai requisiti definiti dall'Allegato I del CLP	5.000-30.000
art.28, p.2	Art. 7, c. 6	Etichettatura	Tutti	Mancata o parziale indicazione dei consigli di prudenza	3.000-18.000
art.29,p.3	Art. 7, c. 7	Etichettatura	Tutti	Per prodotti forniti al pubblico senza imballaggio, mancata fornitura di copia dell'etichetta	5.000-30.000

Rif. CLP	Riferimento D.Lgs. 186/11	Ambito di applicazione	Soggetti obbligati	Motivazione	Sanzione pecuniaria (€)
art.30,p.1	Art. 7, c. 8	Etichettatura	Fornitore	Mancato aggiornamento dell'etichetta o aggiornamento non conforme dell'etichetta	5.000-30.000
art.31,p1-p.4 art.32, p.1,p.4,p.6	Art. 7, c. 9	Etichettatura	Tutti	Mancata apposizione dell'etichetta sull'imballaggio e difformità del pittogramma per dimensioni, forma e colore in base ai requisiti dell'Allegato I del CLP; mancata segnalazione delle indicazioni di pericolo e di prudenza in etichetta	5.000-30.000
art.33, p.2,p.3	Art. 8, c. 1	Etichettatura ed imballaggio	Tutti	Mancata ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 33 del CLP in materia di imballaggi interni, esterni ed unici	5.000-30.000
art.35, p.1,p.2	Art. 8, c. 2	Etichettatura ed imballaggio	Tutti	Mancata ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 35 del CLP in materia di imballaggio di sostanze o miscele pericolose	10.000-60.000
art.16,p.1	Art. 9, c. 1	Comunicazioni e notifica all'Agenzia	Fabbricante, importatore	Mancata comunicazione e notifica della classificazione difforme dalla classificazione ufficiale presente nell'inventario.	5.000-30.000
art.40, p.1,p.3	Art. 9, c. 2	Comunicazioni e notifica all'Agenzia	Fabbricante, importatore o gruppi	Mancata notifica e/o aggiornamento della classificazione della sostanza o miscela	5.000-30.000
art.15	Art. 10, c. 1	Comunicazione all'archivio dell'Istituto Superiore di Sanità	Importatore, utilizzatore a valle, responsabile della commercializzazione delle miscele nel mercato nazionale	Mancata comunicazione delle informazioni previste dall'art. 15 del CLP e dal D.Lgs. 65/03 di cui all'Allegato XI	3.000-18.000

Rif. REACH	Riferimento D.Lgs. 133/09	Ambito di applicazione	Soggetti obbligati	Motivazione	Sanzione pecuniaria (€)
Artt. 6,7,8,17,18	Art.3	Registrazione e Notifica	Fabbricante, Rappresentante esclusivo, importatore	Mancata Registrazione e Notifica	Da 10.000 a 60.000 per errata registrazione; Da 15.000 a 90.000 per mancata registrazione
Art. 9	Art.4	Attività ricerca e sviluppo	Fabbricante, Rappresentante esclusivo, importatore	Mancata richiesta esenzione obbligo di registrazione	Da 3.000 a 18.000

Rif. REACH	Riferimento D.Lgs. 133/09	Ambito di applicazione	Soggetti obbligati	Motivazione	Sanzione pecuniaria (€)
Artt.12,22,24	Art.5	Registrazione e Notifica	Fabbricante, Rappresentante esclusivo, importatore	Violazione in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio	Da 10.000 a 90.000
Art.14	Art.6	Registrazione	Dichiarante	Violazione in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi	Da 10.000 a 90.000
Art.21	Art.7	Fabbricazione, importazione	Dichiarante	Fabbricazione o importazione con indicazione contraria di ECHA	Da 10.000 a 60.000
Artt.25,26	Art.8	Sperimentazione su animali vertebrati e condivisione di dati	Dichiarante	Violazioni sulla sperimentazione animale non consentita e su mancata condivisione di dati	Da 10.000 a 60.000 sperimentazione non necessaria Da 3.000 a 18.000 se non ha verificato con ECHA secondo art.26,p1.
Art.30	Art.9	Condivisione dati	Proprietario dello studio	Mancata condivisione dei dati sperimentali	Da 10.000 a 60.000
Artt. 7,31,33,34, 35,36	Art.10	Informazioni lungo la catena di approvvigionamento	1.Produttore, importatore, rappresentante esclusivo 2.Fornitore, e ogni attore secondo 31,2 3.Fornitore 4.Attore catena di approvvigionamento 5.Fornitore 6.Fornitore 7.Attore catena di approvvigionamento 8.Datore di lavoro 9.Fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo 10.Chi assume la responsabilità dell'immissione in mercato dopo cessazione o parziale trasferimento attività	1.mancanza di istruzioni per articolo 2.Non fornire SDS come previsto art 31, p1,2,3,8,9 3.Fornire SDS non in italiano 4.Non riportare gli ES, nelle SDS 5.Obbligo di informazioni quando la SDS non è prevista 6.Sostanze presenti negli articoli 7.Nuove informazioni su sostanze o miscele 8.Accesso delle informazioni ai lavoratori 9.Obbligo di conservare informazioni 10. Obbligo di conservare le informazioni in caso di cessione o cessazione di attività	1.Da 10.000 a 60.000 2. Da 10.000 a 60.000 3. Da 3.000 a 18.000 4. Da 10.000 a 60.000 5. Da 10.000 a 60.000 6. Da 5.000 a 30.000 7. Da 3.000 a 18.000 8.Da 15.000 a 90.000 9.Da 3.000 a 18.000 10. Da 3.000 a 18.000
Artt.37,38,39	Art.11	Utilizzazione a valle	Produttore, importatore, utilizzatore a valle	Valutazione della sicurezza chimica, comunicazione delle informazioni	Varie sanzioni per punti specifici da 3.000 a 60.000

Rif. REACH	Riferimento D.Lgs. 133/09	Ambito di applicazione	Soggetti obbligati	Motivazione	Sanzione pecuniaria (€)
				Adempimento obblighi	
Artt. 46,49	Art.12	Valutazione delle sostanze	Dichiarante	Non invio delle informazioni sulla valutazione delle sostanze	Varie sanzioni per punti specifici da 2.000 a 60.000
Art.50	Art.13	Cessazione attività di fabbricazione o importazione	Dichiarante, utilizzatore a valle	Obblighi informazione	Varie sanzioni per punti specifici da 5.000 a 60.000
Art.56	Art.14	Sostanza autorizzata per uso specifico All. XIV	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, rappresentante esclusivo	Uso non previsto	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000
Artt. 60.65,66	Art.15	Autorizzazione	Titolare autorizzazione (1,2), utilizzatore a valle (3)	Ridurre esposizione (1)-numero di autorizzazione(2), notifica ad ECHA utilizzo sostanza (3)	Da 10.000 a 60.000 (1 e2) Da 5.000 a 30.000 (3)
Art.67	Art.16	Restrizioni All. XVII	Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, rappresentante esclusivo	Restrizioni non rispettate	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000
Art.113	Art.17	Inventario classificazione	Fabbricante/i, importatore/i, utilizzatore/i a valle, di articoli o sostanze	Obbligo di notifica (1) Aggiornamento informazioni (2)	Da 10.000 a 60.000 (1) Da 5.000 a 30.000(2)